

ACCERTAMENTO

Le effettive esigenze di indagine presso la sede del contribuente

di Marco Bargagli

Con la Legge 212/2000, recante **disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente**, il legislatore ha introdotto **precise regole** da osservare nel **corso dei controlli fiscali**.

Nello specifico, si è **reso necessario** individuare **i diritti e le garanzie del contribuente** sottoposto a **verifica fiscale**, con lo scopo di **migliorare i rapporti** con il Fisco, **agevolare il contraddittorio** e porre le basi per un confronto ispirato a **correttezza e trasparenza** tra le parti.

Anzitutto, al **momento dell'avvio della verifica fiscale**, il contribuente **ha diritto di essere informato** delle **ragioni** che hanno **innescato il controllo**, dell'**oggetto delle attività ispettive**, ivi compresa la **facoltà di farsi assistere** da un **professionista abilitato alla difesa** davanti agli **organi di giustizia tributaria**, elencando i **diritti ed i doveri** che devono essere **riconosciuti al contribuente** in occasione delle **verifiche fiscali**.

Un aspetto di **particolare interesse operativo**, riguarda l'**effettiva necessità** di recarsi presso la **sede del contribuente ispezionato**, tenuto conto che lo stesso potrebbe anche **essere convocato** presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Tale aspetto **risponde evidentemente** alla necessità di non **creare disagio** al contribuente nel corso delle **ordinarie attività imprenditoriali** poste in essere.

Infatti, per espressa disposizione normativa ([articolo 12, comma 1, della L. 212/2000](#)), tutti gli **accessi, ispezioni e verifiche fiscali** all'interno dei **locali** destinati all'esercizio di **attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali** devono essere effettuati sulla base di **esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo**.

Inoltre, l'accesso presso la sede del contribuente deve essere effettuato, **salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati**, durante **l'orario ordinario di esercizio** delle attività e con modalità tali da **arrecare la minore turbativa possibile** allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle **relazioni commerciali o professionali del contribuente**.

Circa le **effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo** ove il contribuente esercita la propria attività, la [circolare 1/2008](#) del **Comando Generale della Guardia di Finanza** (volume I - parte II - **poteri ispettivi in materia fiscale** - capitolo 3 "poteri concernenti l'esecuzione di attività ispettive presso la sede e/o il domicilio del contribuente") ha **ribadito** che il legislatore ha individuato, quale **presupposto generale legittimante**, il **potere di accesso** presso i locali destinati all'esercizio di attività di impresa, agricola o di lavoro autonomo, la **sussistenza di**

effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo.

Di conseguenza, tale potere può essere esercitato solo **previa adeguata valutazione** della sua **concreta utilità** e, in via generale, quando sia richiesto, da un lato, dalla **necessità di ricercare in modo efficace** le prove di **eventuali violazioni tributarie altrimenti non individuabili** e, dall'altro, dall'opportunità di **effettuare rilevamenti fisici** ed operazioni di **riscontro materiale o documentale non altrimenti eseguibili**, se non presso il luogo in cui il **contribuente svolge la propria attività**.

Sulla base delle indicazioni fornite dal citato documento di prassi, le **effettive esigenze di indagine** ricorrono, di norma, allorquando **l'intervento ispettivo richieda**:

- la necessità di **procedere a ricerche di documentazione contabile o extracontabile**, compresa quella accessibile per il **tramite di apparecchiature informatiche**;
- l'effettuazione di **rilevamenti materiali**, che possono eseguirsi esclusivamente presso la sede dell'attività ovvero in altri luoghi a questa riconducibili, come nel caso delle "verificazioni dirette" o delle "altre rilevazioni".

Preso atto dei **chiarimenti diramati dalla Guardia di Finanza**, in linea con le disposizioni previste dallo **Statuto dei diritti del contribuente**, ritengo che l'accesso presso la sede della società possa essere giustificato dalla **necessità di esperire particolari e mirati controlli**, così sintetizzabili a titolo **meramente esemplificativo**:

- **effettuazione delle giacenze di magazzino**, al fine di verificare la corrispondenza tra la giacenza contabile e la giacenza fisica della merce presente presso i locali aziendali;
- **identificazione del personale dipendente**, al fine di individuare eventuali fenomeni di lavoro sommerso;
- **esecuzione di riscontri materiali** (es. la rilevazione della consistenza di cassa, il riscontro dei cespiti ammortizzabili);
- **acquisizione e successivo esame della documentazione extra – contabile reperita in esito alle ricerche effettuate presso i locali aziendali**, in esecuzione dei poteri espressamente previsti dalla Legge ([articolo 52 del D.P.R. 633/1972](#) ed [articolo 33 del D.P.R. 600/1973](#)).

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)